

# **BGer 2C 447/2015 vom 7. März 2016**

Bundesgericht, 2016-03-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_2C\\_447\\_2015](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_447_2015)

FR: TF 2C 447/2015 du 7 mars 2016

IT: TF 2C 447/2015 del 7 marzo 2016

## **Regeste**

Regolamento sulle pompe funebri, l'esumazione e il trasporto delle salme (regolamento pompe funebri) del 1 aprile 2015 | Diritto fondamentale

## **Erwägungen**

### **E. 5**

Gli insorgenti domandano poi l'annullamento dell'art. 11 lett. a e lett. e del regolamento pompe funebri, che prescrive all'impresa di pompe funebri di disporre "di un cofano speciale lavabile internamente per i casi di emergenza" (lett. a) rispettivamente "di un frigorifero per salme" (lett. e).

#### **E. 5.1**

Riguardo all'art. 11 lett. a, sostengono nel ricorso che "la norma di Regolamento in questione risulta essere in contrasto con quanto stabilito all' art. 10 del Regolamento medesimo. Il cofano speciale lavabile internamente per i casi di emergenza viene utilizzato proprio per i recuperi che vengono effettuati durante i picchetti. Non ha pertanto alcun senso imporre alle aziende di essere in grado di provvedere al trasporto di almeno 4 corpi contemporaneamente durante i picchetti e in caso di eventi straordinari allorquando le aziende medesime devono disporre di un solo cofano speciale lavabile internamente". Partendo dal principio che per "frigorifero per salme" vada inteso un apparecchio fisso - non un semplice coperchio trasportabile, munito di frigorifero - gli insorgenti considerano d'altra parte che l'art. 11 lett. e leda il principio della proporzionalità (art. 5 e dall' art. 36 Cost. ). A loro avviso, la norma impugnata ha infatti "il chiaro scopo di favorire l'attività delle sole aziende eventualmente in possesso di un frigorifero per salme, creando così un cartello dell'attività di pompe funebri nel Cantone Ticino", ciò che risulta contrario al diritto fondamentale della libertà economica.

#### **E. 5.2**

Quanto rilevato nel considerando 4.2 in merito alle critiche relative all' art. 10 del regolamento pompe funebri vale mutatis mutandis per quelle mosse contro l'art. 11 lett. a e lett. e. Preso atto dei contenuti del ricorso, anche in questo caso va infatti osservato che il rispetto dell' art. 106 cpv. 2 LTF da parte degli insorgenti è per lo meno dubbio. Anche in questo caso non può nel contempo sfuggire che i ricorrenti non sostengono affatto che la lett. a e la lett. e dell'art. 11 si sottraggono a un'interpretazione conforme alla Costituzione federale, ma si limitano a denunciare come le stesse, se interpretate in un determinato modo, sarebbero "inapplicabili" rispettivamente lesive dell' art. 5, 27 e 36 Cost.

#### **E. 5.3**

Sempre alla luce delle osservazioni fatte pervenire a questa Corte dal Governo ticinese e sempre in via abbondanziale, occorre ad ogni modo constatare che l'interpretazione dei disposti in questione su cui gli insorgenti basano le proprie critiche non collima con quella datane dalle autorità cantonali in vista della loro applicazione e che, anche in relazione all'art. 11 lett. a e lett. e del regolamento, i dubbi espressi nel ricorso vengono in definitiva sciolti.

#### **E. 5.3.1**

Come plausibilmente rilevato nella risposta con riferimento al testo della norma, benché l'attrezzatura in questione possa servire anche "durante i picchetti e in caso di eventi straordinari" ai sensi dell'art. 10, l'esigenza di dotarsi "di un cofano speciale lavabile internamente per i casi di emergenza" ( art. 11 lett. a del regolamento pompe funebri) non si riferisce per forza a simili circostanze, ma costituisce una condizione, affinché normative igienico-sanitarie di base siano sempre rispettate. Situazioni di emergenza potrebbero infatti verificarsi anche nel corso di un regolare servizio (laddove, ad esempio per il recupero di una persona defunta, l'utilizzo del sacco in plastica con chiusura ermetica, già in dotazione, non fosse ritenuto idoneo).

#### **E. 5.3.2**

Sempre a differenza di quanto sostenuto dagli insorgenti, anche l'obbligo di dotarsi "di un frigorifero per salme" (art. 11 lett. e del regolamento pompe funebri) non viene inoltre inteso come esigenza di disporre di un coperchio munito di frigorifero e di un frigorifero fisso, ma va semmai recepito come la necessità di avere a disposizione, alternativamente, uno o l'altro mezzo di conservazione (in questo senso, cfr. anche il tenore del "formulario per richiesta di autorizzazione imprese pompe funebri del Cantone Ticino" al quale fa riferimento il Governo cantonale, in cui viene ora chiesto di indicare se la ditta dispone di un coperchio speciale con frigorifero "o" di un frigorifero per salme).

#### **E. 5.4**

Di conseguenza, per quanto ammissibili, pure le critiche addotte a giustificazione della richiesta di annullamento dell'art. 11 lett. a e lett. e del regolamento pompe funebri sono infondate e vanno respinte.

#### **E. 6**

I ricorrenti chiedono infine l'annullamento dell' art. 12 cpv. 1 lett. a del regolamento pompe funebri, che porta il titolo "documentazione da inoltrare con l'istanza" e che prevede che per ottenere l'autorizzazione di cui all' art. 3 del regolamento medesimo occorre corredare l'istanza di un "attestato professionale federale di imprenditore di pompe funebri in originale o diploma equivalente con il relativo riconoscimento".

#### **E. 6.1**

Considerando come questa condizione sia "di fatto rivolta esclusivamente a chi intende avviare per la prima volta un'impresa di pompe funebri", essi fanno valere una violazione del principio dell'uguaglianza giuridica; nel contempo, ritengono che "le disposizioni concernenti la sanatoria per le imprese autorizzate e l'obbligo dell'attestato professionale federale disattendono al diritto fondamentale costituzionale della libertà economica".

#### **E. 6.2**

Pure queste due ultime censure, formulate per giustificare la richiesta di annullamento dell' art. 12 cpv. 1 lett. a del regolamento pompe funebri, non possono essere tuttavia condivise.

#### **E. 6.2.1**

Come sottolineato nelle osservazioni al ricorso, il diverso trattamento - denunciato a vario titolo dagli insorgenti, e riservato a coloro che avviano una nuova impresa di pompe funebri rispetto a coloro che ne rilevano una già attiva - non risulta infatti per nulla dall' art. 12 cpv. 1 lett. a del regolamento pompe funebri, che piuttosto ribadisce rispettivamente concretizza l'obbligo di disporre di un "diploma riconosciuto" previsto dall'art. 40a della legge sanitaria, bensì dalla disposizione transitoria prevista dall'art. 102c della legge sanitaria medesima. A differenza dell' art. 12 cpv. 1 lett. a del regolamento pompe funebri, l'art. 102c della legge sanitaria - che prevede, da un lato, che l'art. 40a cpv. 2 lett. b) non è applicabile alle imprese di pompe funebri già autorizzate secondo il regolamento previgente e, dall'altro, che se dovesse cambiare il titolare dell'impresa, questi dovrà conformarsi alla nuova disposizione entro 5 anni dall'entrata in funzione - non è stato però impugnato, ragione per la quale la critica mossa non può che essere respinta, senza soffermarvisi oltre. Quand'anche l'ingiustificata disparità di trattamento tra concorrenti prospettata dai ricorrenti fosse davvero data - questione tutta da verificare e che appunto può rimanere aperta - essa dipenderebbe in effetti dai contenuti dell'art. 102c della legge sanitaria e non dall' art. 12 cpv. 1 lett. a del regolamento pompe funebri, di cui gli insorgenti chiedono in concreto l'annullamento.

#### **E. 6.2.2**

Per quanto formulata autonomamente rispetto a quella concernente la disparità di trattamento, la critica con la quale gli insorgenti ravvisano una violazione della libertà economica nella richiesta stessa di un "attestato professionale federale di imprenditore di pompe funebri in originale o diploma equivalente con il relativo riconoscimento" risulta invece nuovamente inammissibile. Chiamati ad esporre le loro censure in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole con un'argomentazione esaustiva (precedente consid. 3.1 e la referenza alla giurisprudenza citata), i ricorrenti si limitano in effetti ad affermare che "negli altri cantoni svizzeri non è richiesto l'attestato professionale federale d'imprenditore di pompe funebri per potere esercitare la professione" e che "si tratta pertanto in casi di una condizione eccessiva e sproporzionata che lede in modo manifesto la libertà economica e le relative disposizioni federali adottate in applicazione di questo diritto fondamentale costituzionale". Ancora una volta a mero titolo abbondanziale può essere ad ogni modo aggiunto che, al contrario di quanto sostenuto nell'impugnativa, quella della richiesta dell'attestato professionale federale d'imprenditore di pompe funebri non sembra affatto essere una particolarità solo ticinese, ma è ad esempio prevista anche dalla legislazione in vigore nel Cantone di Basilea Città (cfr. art. 29a del Gesetz betreffend die Bestattungen del 9 luglio 1931 [Bestattungsgesetz; RS/BS 390.100]). D'altro canto, confrontati con l'affermazione contenuta nella risposta al ricorso secondo cui "l'attestato professionale federale di imprenditore di pompe funebri rappresenta un titolo consolidato a livello federale ed invero anche l'unico diploma specifico al settore", gli insorgenti non la contestano. Non mettendo in discussione il rispetto della delega legislativa da parte del Consiglio di Stato, essi avrebbero quindi dovuto rivolgere la loro critica direttamente contro l'art. 40a cpv. 2 lett. b della legge sanitaria, poiché è proprio questa norma che subordina in definitiva il rilascio di una nuova autorizzazione al possesso "di un diploma riconosciuto". Al pari dell'art. 102c anche l'art. 40a cpv. 2 lett. b della legge sanitaria è rimasto tuttavia

incontestato. Come già ricordato, le chiare conclusioni formulate nel ricorso erano infatti circoscritte alla richiesta di annullamento "limitatamente agli art. 10, 11 lett. a ed e e 12 [cpv. 1] lett. a" del regolamento.

#### **E. 7.1**

Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere respinto, poiché infondato.

#### **E. 7.2**

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dei ricorrenti, in solido ( art. 66 cpv. 1 e 5 LTF ). Non vengono assegnate ripetibili ( art. 68 cpv. 3 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.